

Regione Puglia Segretariate Ginerale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 155 del 02/08/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Decreto di rigetto Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 23230/2019, - Dip. Sig. Omissis c/ Regione Puglia. Liquidazione contributo unificato.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

- "1. || Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a. sentenze esecutive;
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio,occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto n. 23230/19 del Tribunale di Bari/ Sez. Lavoro che ha rigettato il reclamo proposto in data 9.04.2019 dalla Regione Puglia avverso l'ordinanza del GL del 25.03.2019, compensando interamente le spese di giudizio.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

m

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- con nota prot. AOO_106/11073 del 22.05.2019 la Sezione Scrivente acquisiva il decreto n. 23230 del 20.05.2019, con il quale veniva rigettato il reclamo proposto dalla Regione Puglia in data 9.4.2019 avverso l'ordinanza del GL del 25.03.2019 e venivano compensate le spese del giudizio;
- in particolare, con ricorso ex art. 700 c.p.c. i ricorrenti, funzionari del Comune di Bari con contratto a tempo indeterminato, chiedevano al giudice del lavoro del Tribunale di Bari di sospendere l'efficacia esecutiva della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 1227 del 12.11.2018 che li aveva esclusi dalla procedura di mobilità volontaria e di ordinare alla convenuta la loro immediata ammissione alla prova orale;
- con ordinanza del 25.03.2019 il GL accoglieva il ricorso, confermando il decreto con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva della predetta determina di ammissione dei ricorrenti alla prosecuzione della procedura di mobilità;
- -avverso la suddetta ordinanza, in data 09.04.2019 proponeva reclamo la Regione Puglia insistendo per la riforma dell'ordinanza impugnata;
- il Tribunale di Bari con decreto n. 23230 del 20.05.2019 rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione Regionale, confermando la suddetta ordinanza, e compensava interamente le spese del giudizio;
- con pec del 14.06.2019 i difensori dei ricorrenti chiedevano alla Sezione Scrivente di disporre la rifusione del contributo unificato erogato dai propri assistiti nella misura complessiva di € 584,00;
- secondo i recenti indirizzi giurisprudenziali, infatti, anche in caso di compensazione di spese processuali, la parte vittoriosa, può esigere il rimborso del contributo unificato dalla parte soccombente, anche ove essa non si sia costituita in giudizio; invero, la parte soccombente è tenuta in ogni caso a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato dalla stessa versato, venendo in considerazione una obbligazione "ex lege" sottratta alla potestà del giudice sull' an e sul quantum;
- pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal decreto n. 23230 del 20.05.2019 del Tribunale di Bari- Sez. Lavoro limitatamente all'importo relativo al contributo unificato pari ad € 584,00.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente al contributo unificato dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore

Antonio Minziante

Schema di Disegno di Legge Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Decreto di rigetto Tribunale di Bari/Sez, Lavoro n. 23230/2019, - Dip.

Art. 1

Sig. Omissis c/ Regione Puglia. Liquidazione contributo unificato.

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dal decreto di rigetto Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 23230/2019di Bari/Sez. Lavoro, limitatamente all'importo relativo al contributo unificato pari ad € 584,00, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

dei difensori: avv.ti Paccione Luigi e Paccione Alice importo complessivo € 584,00 a titolo di contributo unificato.

Art. 2 (Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge) per € 584,00 per spese di giudizio (contributo unificato).